

Il blocco della speranza di vita agevola gli esodi anticipati

PREVIDENZA

Fino al 2022 stessi requisiti per isopensione, bilateralità e contratti di espansione

L'aggancio a Quota 100 possibile solo per i fondi di solidarietà bilaterale

Antonello Orlando

Il decreto del Mef del 5 novembre 2019 ha ufficializzato che l'adeguamento a speranza di vita per il biennio 2021-2022 sarà pari a zero, lasciando dunque invariati i requisiti di accesso a pensione.

Vale la pena di combinare questa informazione con tutti gli accessi a pensione e anche con gli strumenti di esodo e accompagnamento oggi disponibili. Infatti, se la pensione di vecchiaia decorrerà sempre a 67 anni, in presenza di almeno 20 anni di contributi, fino al 2022, la pensione anticipata ordinaria prevede già, per effetto del decreto dello scorso gennaio, un blocco dell'innalzamento dei requisiti fino al 2026 incluso, cristallizzando così i contributi necessari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. Solo per la pensione anticipata, inoltre, l'articolo 15 del Dl 4/2019 ha previsto una finestra della durata di tre mesi (identica per dipendenti privati e pubblici, nonché autonomi) che sposta in avanti la materiale decorrenza della pensione e va computata all'interno del periodo di accompagnamento a pensione.

Questi dati possono essere messi a sistema all'interno delle forme di prepensionamento accessibili a partire dal prossimo anno da parte dei datori di lavoro del settore privato: in particolare queste sono a oggi identificabili nell'isopensione Fornero (per tutti i datori con più di 15 dipendenti), nei

fondi di solidarietà bilaterali dotati dell'assegno straordinario, come quello del credito o del settore assicurativo, nonché nel neonato contratto di espansione (per datori di lavoro con più di mille dipendenti). Di queste tre forme di esodo, solo i fondi di solidarietà possono traghettare verso la pensione anticipata in Quota 100 (i lavoratori aderenti, previa stipula di un accordo che impegni l'azienda anche a forme di garanzia occupazionale che passino attraverso l'assunzione di nuove risorse; tale meccanismo risulta ereditato anche dal più recente contratto di espansione che però, così come l'isopensione, può accompagnare o alla pensione di vecchiaia o, se decorrente prima, alla anticipata. Il blocco della speranza di vita ha dunque ridotto la durata del percorso verso la pensione, generando così un risparmio di tre mesi rispetto a quello che poteva essere la durata massima del prepensionamento.

Per fare un esempio, un soggetto nato a marzo 1957 che abbia anche solo 20 anni di contributi, potrà aderire a uno dei tre esodi sopra menzionati a gennaio 2020. Dal momento che la pensione decorrerà a luglio 2024 (all'età di 67 anni e tre mesi) il datore dovrà mettere a budget 54 mesi di provvista comprensivi di contributi e di emolumento mensile (per isopensione e fondo), mentre nel caso del contratto di espansione risparmierà versando solo la provvista mensile senza contributi, integrando per giunta nei primi 24 mesi il valore della Naspi. Dal punto di vista del dipendente, invece, l'assegno migliore sarà proprio quello dei fondi bilaterali, che non solo gli fornirà una contribuzione correlata ininterrotta dall'esodo alla decorrenza della pensione, ma anche un valore di emolumento mensile più "pesante" rispetto alle altre due forme in quanto l'assegno sarà calcolato tenendo conto anche dei contributi dell'intero periodo di prepensionamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strumenti a confronto

Caratteristiche e prestazioni delle tre forme di prepensionamento

	ISOPENSIONE FORNERO	ASSEGNO STRAORDINARIO DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ	CONTRATTO DI ESPANSIONE
Tipo	Stabile	Stabile	Sperimentale fino al 2020
Obbligo di nuove assunzioni	No	No	Si
Durata massima con esodo nel 2020	7 anni Inclusa la finestra trimestrale della pensione anticipata	5 anni	5 anni
Valore dell'assegno	Provvista mensile pari alla pensione maturata al momento dell'esodo	Provvista mensile pari alla pensione maturata alla fine del prepensionamento	Provvista mensile pari alla pensione maturata al momento dell'esodo
Valore della contribuzione	Calcolato sulla media retributiva degli ultimi 48 mesi	Calcolato normalmente sulla ultima retribuzione mensile (elementi ricorrenti e continuativi)	Contribuzione figurativa nei primi 24 mesi. Solo per la pensione anticipata (dal 25° mese) calcolato sulla media retributiva degli ultimi 48 mesi
Cumulabilità con altri redditi durante il prepensionamento	Piena	Secondo Statuto (normalmente è esclusa attività concorrenziale con l'ex datore di lavoro e solo entro una soglia limitata quella con altri tipi di attività)	Limitata durante i primi 24 mesi (costanti) e piena dal 25° mese

Previdenza complementare deve crescere la trasparenza

SECONDO PILASTRO

Con la direttiva Ior2 valutata anche l'efficacia dell'investimento scelto

Claudio Pinna

In Italia più ombre che luci hanno caratterizzato finora l'esperienza della previdenza complementare. Fattori esterni e interni ne hanno sicuramente influenzato lo sviluppo. In un Paese, infatti, dove la contribuzione alla previdenza pubblica è pari al 33% della retribuzione percepita (la più alta dei Paesi Ocse) qualsiasi altra forma di previdenza non avrebbe potuto che trovarsi in condizioni di difficoltà. Peccato che quel 33% così elevato di contribuzione sarà in grado di fornire un livello di copertura adeguato solo in determinate situazioni (carriere contenute, pensionamento posticipato, lavoro regolare, eccetera). Per tutti gli altri casi come si era impostato nel 2008 con la riforma Amato, la differenza dovrà essere garantita dai fondi pensione.

Le forme pensionistiche complementari, tuttavia, non sono entrate nel cuore dei lavoratori. Che in generale non si scrivono proprio (solo un terzo) o non stanno risparmiando abbastanza o hanno comportamenti non responsabili sul profilo previdenziale (come la richiesta di anticipazioni, riscatti prematuri, eccetera).

In un contesto del genere, l'applicazione della nuova direttiva Ior2 dovrebbe stimolare un valido momento di riflessione per il settore. Diversi punti appaiono, infatti, di rilevanza fondamentale. Basti pensare, ad esempio, agli aspetti connessi con il sistema di governo dei fondi pensione, alla costituzione della funzione di gestione dei rischi, con la loro relativa valutazione interna, da esten-

dere anche ai rischi operativi. Sicuramente una novità per il nostro Paese. Ma non solo: anche diverse delle politiche che la direttiva richiede non sempre erano state definite dai nostri fondi pensione. La politica di remunerazione degli organi, ad esempio, quella in materia di conflitti di interesse, sull'esternalizzazione dei servizi, sulla continuità dell'attività, sul monitoraggio nella politica degli investimenti dei fattori Esg (gli investimenti responsabili in sostanza), sulla comunicazione nei confronti degli iscritti eccetera.

Sono tutte attività che i fondi pensione dovranno svolgere tendendo conto delle loro specifiche

condizioni. In particolare, il comma 2 dell'articolo 4bis del nuovo

articolo 252 stabilisce che il sistema di governo debba essere «proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione». In sostanza, le stesse parole vengono ripetute al comma 1 dell'articolo 5ter per quanto riguarda la gestione dei rischi, confermando la rilevanza data dalla normativa alle questioni e la personalizzazione necessaria con riferimento a ciascun fondo pensione.

Una serie di rischi, poi, dovrebbe essere specificamente monitorata. Tra i rischi operativi, quelli ad esempio di natura cyber, l'utilizzo delle tecniche assicurative, di mitigazione, eccetera.

Un accenno particolare spetta al comma 5 dell'articolo 5ter, che richiede di effettuare una valutazione dei «rischi che gravano sugli aderenti e i beneficiari». I rischi, cioè, che si arrivi al pensionamento senza aver maturato una prestazione adeguata, che si sia scelta una linea di investimento troppo o troppo poco rischiosa, che eventi infausti possano produrre delle situazioni difficili nel corso dell'attività lavorativa, eccetera. I fondi pensione, del resto, dovranno svolgere il ruolo per il quale sono stati costituiti e se le risorse a questi destinati non risultano essere ancora sufficienti è bene che i lavoratori lo sappiano per tempo.

A livello internazionale molti di questi rischi sono monitorati con tecniche sofisticate. Noi abbiamo due strade. Un'applicazione blanda e puramente formale della storia. Un'implementazione strutturata che tenga conto della multidisciplinarietà della normativa e che magari porti il settore a far di nuovo riflettere il Legislatore su alcune criticità riscontrate. A tal fine anche Covip avrà un compito determinante.

— Antonio Carlo Scacco

Il testo integrale dell'articolo su: quotidianolavoro.ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INAIL

Rivalutate le rendite per il danno biologico

Il ministero del Lavoro ha

disposto, a decorrere dal 1° luglio 2019, la rivalutazione dell'1,1%

degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico.

Il danno biologico consiste nella lesione della integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale e risarcibile indipendentemente dalla incidenza sulla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

— Antonio Carlo Scacco

Il testo integrale dell'articolo su: quotidianolavoro.ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crisi d'impresa, parte il tour

LE INIZIATIVE DEL SOLE

L'11 dicembre la prima tappa a Torino. Sotto la lente le novità sulle insolvenze

Nuove regole sulle crisi d'impresa sotto la lente del Sole 24 Ore: è questo, infatti, il tema centrale del Tour del Fisco che Il Sole organizza con una serie di tappe nelle maggiori città italiane per l'approfondimento di uno dei temi di maggiore attualità per i professionisti in questi mesi con l'aiuto di Pierpaolo Ceroli, esperto del Sole 24 Ore.

Il primo evento (accreditato dall'Ordine locale) si svolgerà l'11 dicembre 2019 dalle 14.30 alle 18.00 allo Starhotels Majestic di Torino (Corso Vittorio Emanuele

II, 54 a Torino) e avrà al centro, come detto, una panoramica sulle novità che sono state introdotte in materia di crisi d'impresa, compresi i criteri di scelta tra sindaco a revisore.

La tappa successiva si svolgerà già nel corso del 2019 a Milano (dove l'evento è già stato accreditato). A partire dalla metà di gennaio 2020 (gli eventi sono in corso di accreditamento dai Consigli locali dei dottori commercialisti) il Tour proseguirà con le altre cinque tappe nelle città di Firenze, San Benedetto del Tronto, Roma, Napoli e Catania.

Sotto esame finiranno, dunque, le novità in materia di nomina dell'organo di controllo, i nuovi compiti dei sindaci e dei revisori come conseguenza del decreto legislativo 14/2019, i primi indirizzi operativi che ri-

guardano l'applicazione degli indicatori della crisi, il ruolo del revisore indipendente nell'attestazione degli indici "personalizzati" oltre al monitoraggio della continuità aziendale.

Gli argomenti trattati nelle varie tappe del Tour sono tutti di grande rilievo per i professionisti che sono chiamati in questi mesi a familiarizzare con modalità di gestione delle crisi d'impresa e di esercizio dei controlli societari che hanno molti aspetti di novità. Aspetti che richiederanno una preparazione specifica davvero mirata.

Per informazioni sui prossimi eventi visitate il sito www.ilssole24ore.com o il numero verde 800 24 Ore Professionale. Vi invitiamo a partecipare al dibattito e lo scambio di idee tra imprenditori, professionisti e tecnici

Contratti slegati dall'oggetto sociale

NEGOZI

Per la Corte di cassazione l'organizzazione interna va distinta dall'attività esterna

Angelo Busani

Il contratto stipulato dall'amministratore in nome e per conto della società amministrata, e che sia estraneo all'oggetto sociale, non è affetto da nullità: lo ha deciso la Cassazione con l'ordinanza 31663/2019 relativa a una società che si era resa terza datrice di ipoteca a garanzia di un debito contratto da altra società.

In sostanza, il datore di ipoteca ha addotto l'insussistenza dell'ipoteca a causa della ritenuta nullità del contratto con il quale l'ipoteca era stata concessa, provocata dal fatto che l'oggetto sociale della società conce-

dente non prevedeva la dazione di ipoteca per debiti altrui.

La Cassazione afferma che occorre distinguere il profilo interno organizzativo della vita sociale da quello esterno, cioè dall'attività che la società svolge rivolta al mercato.

Sotto il profilo dell'organizzazione interna, gli organi sociali devono comportarsi legittimamente e quindi non possono adottare decisioni non conformi all'oggetto sociale. Se si intendono compiere attività al di fuori dell'oggetto sociale, occorre che l'assemblea dei soci ne effettui preventivamente la modifica. In mancanza, se l'organo amministrativo assume decisioni contrastanti con l'oggetto sociale, gli amministratori si comportano illegittimamente e, quindi, incorrono in responsabilità verso la società per i danni che la stessa subisce e si rendono passibili di revoca per giusta causa. Quanto,

invece, al profilo dei rapporti esterni e, cioè, quelli che la società intrattiene all'esterno, contrattando con i terzi, il principio è che gli amministratori hanno un potere generale di rappresentanza della società, nel senso che i terzi non possono sentirsi dire che il contratto stipulato è difettoso per il fatto che in capo all'amministratore che contrattava in nome e per conto della società sussisteva una carenza di potere amministrativo.

Vi è un unico limite, superato il quale l'attività negoziale della società rappresentata: è il caso che il terzo contraente non solo sappia delle limitazioni ai poteri rappresentativi dell'amministratore societario con cui contrae (cioè che non basterebbe a invalidare l'atto stipulato), ma che anche addirittura «agisca a danno» della società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE

QDV | Qualità della vita 1990-2019

SAVE THE DATE
16 dicembre via Monte Rosa 91 ore 17.00

DA 30 ANNI DIAMO VALORE ALLA QUALITÀ DELLA VITA.

Partecipa all'anniversario dell'indagine del Sole 24 Ore che ha cambiato il modo di raccontare le province italiane.

Hackathon
Trent'anni di dati messi alla prova degli studenti di data science.

Convegno
Dal Pil alla Qualità della vita: come si misura il benessere nelle città?

Premiazione
I vincitori delle classifiche sul benessere raccontano le eccellenze dei territori.

La partecipazione all'evento è libera e gratuita
previa iscrizione sul sito ilssole24ore.com/qualitadellavita

In collaborazione con:
GVA Redilco & Sigest